

Statuto "La Decima Sinfonia"

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi del Codice Civile e del D Lgs 117/17, per gli effetti del seguente statuto, è costituita l'associazione denominata "**La Decima Sinfonia**", di seguito citata come "Associazione". In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diverrà "La Decima Sinfonia ETS".

L'Associazione è senza scopo di lucro e non può dividere gli utili.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mediglia, in via Giuseppe Verdi 2/L. Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Art. 3 - Finalità e attività esercitate

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari e della collettività in genere per divulgare, promuovere, incoraggiare e diffondere la conoscenza della musica colta. L'Associazione è senza scopo di lucro e svolge la sue attività nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle individuate purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi.

Art. 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata; essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall'Art. 18 del presente statuto.

Art. 5 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Al fine di svolgere le attività sociali e adempiere agli scopi di cui l'Art. 3 del presente statuto, l'Associazione utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi dagli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi da organizzazioni territoriali, nazionali e internazionali ed enti o istituzioni pubbliche;
- d) proventi dall'erogazione di beni o servizi che rispettino le finalità dell'Associazione;
- e) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Gli eventuali avanzi di gestioni devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'Art. 18 del presente statuto.

Art. 6 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo dalla chiusura dell'esercizio di cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

L'Associazione si impegna a mantenere una totale trasparenza rendendo pubblico il bilancio sociale e a pubblicarlo sul proprio sito internet secondo le indicazioni dell'Art.14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 7 - Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.lgs. 117/2017 ed in generale per quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'Associazione.

7.1 Adesione all'Associazione

L'adesione avviene attraverso l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa richiesta scritta contenente i dati anagrafici del richiedente e il contratto sulla privacy.

Si è esclusi dall'associazione:

- a) per mancato versamento della quota associativa;
- b) per decesso;
- c) per dimissioni spontanee;
- d) per esclusione deliberata dall'Assemblea dei soci in seguito ad azioni disonorevoli e danni materiali verso i Soci e l'Associazione stessa.

7.2 Diritti dei soci

- a) eleggere gli organi associati ed essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività associative e sulle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- h) votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni socio ha il diritto d'intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.3 Doveri dei soci

- a) rispettare il seguente statuto e gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- c) versare la quota associativa.

Art. 8 - Organizzazione dell'associazione

L'Associazione è organizzata nei seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente ed il Vice Presidente

Ricorrendo le circostanze di cui all'art. 15 e 16 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea che può nominare un segretario. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9.1 Competenze inderogabili dell'Assemblea

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.2 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

9.2 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza della maggioranza assoluta e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di uno ad un massimo di cinque consiglieri nominati dall'assemblea, che ne determinerà il numero.

I componenti devono essere Soci maggiorenni in regola col versamento della quota associativa; essi sono in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Qualora un consigliere si dimetta dalla carica bisogna procedere all'elezione di un nuovo consigliere, secondo le norme del presente statuto, entro 60 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

10.1 Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione senza esenzione di sorta per l'attuazione degli scopi sanciti dal presente statuto all'Art. 3.

Delibera sull'ammissione, previa richiesta scritta dell'interessato, o sull'esclusione degli associati.

Predisporre per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Può istituire commissioni organizzatrici o di studio, stabilire funzioni ed attribuire eventuali deleghe ai singoli membri del Consiglio Direttivo o, con adeguata motivazione, ai singoli Soci nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata in forma di legge.

Non possono essere soggetto di delega l'ammissione o l'esclusione dei soci, il rendiconto di esercizio o di disporre di beni immobili e di diritti immobiliari.

Compito del consiglio è tenere aggiornati i libri degli associati, delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

10.2 Riunioni del Consiglio Direttivo

La prima riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata entro 15 giorni dall'elezione dei nuovi componenti. Durante la prima riunione del Consiglio Direttivo vengono eletti tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni devono essere verbalizzate da un segretario incaricato dal Consiglio Direttivo. Tali verbali sono sempre consultabili, su richiesta, da tutti i Soci regolarmente iscritti all'Associazione.

Art. 11 - Presidente

È il rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e ne detiene la firma.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo compongono e dura in carica fino alla decadenza del Consiglio Direttivo.

Presiede il Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume tutti i poteri. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo compongono e dura in carica fino alla decadenza del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza del Vice Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 - Organo di Controllo

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Organo di Revisione

L'organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 18 - Scioglimento dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori scelti tra i propri associati.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto qui non previsto, si applicano il Codice Civile e il D.lgs 117/17.